

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 agosto 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 2004, n. 224.

Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi Pag. 4

Ministero degli affari esteri

DECRETO 23 giugno 2004, n. 225.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 28 luglio 2004.

Caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme» Pag. 25

Ministero della salute

DECRETO 10 maggio 2004.

Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento). Pag. 26

DECRETO 18 giugno 2004.

Recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR) Pag. 28

DECRETO 3 agosto 2004.

Annullamento della revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Decis EC 2,5» Pag. 35

DECRETO 3 agosto 2004.

Proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari Eurogibb liquido (registro n. 10075) e Eurogibb pasticche (registro n. 10083) Pag. 36

DECRETO 3 agosto 2004.

Proroga delle autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari Pag. 37

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 21 luglio 2004.

Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b). Pag. 38

DECRETO 23 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Free sport Cassino - Società cooperativa a r.l.», in Cassino Pag. 40

DECRETO 30 luglio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Taranto Pag. 41

DECRETO 3 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio» a r.l., in Avezzano Pag. 41

DECRETO 3 agosto 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno Pag. 41

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 5 agosto 2004.

Autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune Pag. 42

Ministero delle attività produttive

DECRETO 28 luglio 2004.

Annullamento del decreto 29 settembre 2003, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I.R.T.I.S piccola società cooperativa», in Pisa Pag. 44

DECRETO 28 luglio 2004.

Riduzione del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa «Edera soc. coop. a r.l.», in Viggiano. Pag. 45

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Labour soc. coop. a r.l.», in San Demetrio Corone Pag. 45

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa europea tutto servizi soc. coop. a r.l.», in Sassari Pag. 46

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Latina I S.r.l. Soc. cooperativa», in Pomigliano D'Arco, e nomina del commissario liquidatore Pag. 46

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bilancia società cooperativa a r.l.», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 46

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CSA 2000 - Coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 47

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il colle - cooperativa sociale a r.l.», in Peschiera del Garda, e nomina del commissario liquidatore Pag. 47

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iron Plate Torino - società cooperativa a r.l.», in Volvera, e nomina del commissario liquidatore Pag. 48

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ristorazione aretina società cooperativa a responsabilità limitata», in Foiano della Chiana, e nomina del commissario liquidatore Pag. 48

DECRETO 9 agosto 2004.

Integrazione della terna commissariale della liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa civita 1 - società cooperativa a r.l.», in Vico nel Lazio Pag. 49

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orizzonte società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Monte San Savino, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 49

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.D.M. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Refrancore, e nomina del commissario liquidatore Pag. 50

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Suolo e Salute S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extra vergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 Pag. 50

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 Pag. 52

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Chek Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata di Bologna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 15 giugno 2004 Pag. 53

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 1° luglio 2004.

Istituzione del biglietto di ingresso presso il Museo archeologico statale di Arcevia Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Pag. 55

**Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria**

DELIBERAZIONE 18 maggio 2004.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2003.
Pag. 56

CIRCOLARI

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

CIRCOLARE 10 agosto 2004, n. 10.

Modifica alla circolare 18 maggio 2004, n. 2, concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificati di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario Pag. 63

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenza al Merito di Marina, alla Memoria Pag. 63

Banca d'Italia: Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Capranica Pag. 63

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale a r.l.», in Asti Pag. 63

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Cambio della denominazione sociale di «Unipol Assicurazioni S.p.a.», in Bologna Pag. 63

Trasferimento della sede di «Milano Assicurazioni S.p.a.», in Milano Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania: Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 64

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 luglio 2004, n. 224.

Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, n. 29);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III, capo III, sezione III, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 settembre 2003;

Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, reso in data 20 ottobre 2003;

Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della Repubblica in data 17 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 è sostituito dai seguenti:

«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.

1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2, sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazio-

zione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998. Si riporta il n. 29) dell'allegato 1 della legge n. 50 del 1999:

«29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III; regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

legge 23 dicembre 1977, n. 952;

legge 9 luglio 1990, n. 187;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.»

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., reca il «Nuovo codice della strada»; la sezione III del capo III (veicoli a motore e loro rimorchi) del titolo III (dei veicoli), del codice riguarda i documenti di circolazione e immatricolazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285, concerne il «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del predetto decreto, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 1 (Oggetto e definizioni). — 1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.»

1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali d'importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

«a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;

c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.»

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e per il testo dell'art. 1 del decreto, come modificato dal presente regolamento, vedi note alle premesse.

04G0255

**MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

DECRETO 23 giugno 2004, n. 225.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

**IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, che reca modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 gennaio 2002;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003, n. 5215/03;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 maggio 2003, e il relativo nulla osta con nota del 9 giugno 2004;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In relazione ai procedimenti relativi alle assenze per malattia od alla concessione di aspettative o permessi sindacali, sono oggetto di trattazione e di conservazione da parte dei singoli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, dati attinenti allo stato di salute dei propri dipendenti, come pure informazioni circa l'adesione a sindacati o la partecipazione ad attività di carattere sindacale. Da parte degli stessi uffici possono essere altresì oggetto di trattazione e di conservazione, ancorché in via eventuale, ulteriori dati sensibili o dati giudiziari che vengono in loro possesso nella gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti in relazione alle finalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente comma, le finalità di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonché le specifiche operazioni eseguibili.

3. Gli uffici all'estero di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trattano e conservano gli stessi dati sensibili indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 60

ALLEGATO (art. 1, comma 2)

TABELLA

Dati sensibili e giudiziari trattati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Gabinetto del Ministro: rilascio e rinnovo dei passaporti (L. 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modifiche e integrazioni). Gestione dei fascicoli personali dei richiedenti.</p>	<p>Rilascio di documenti di riconoscimento (articolo 62 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica; eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati; registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche; elaborazione in forma cartacea ed informatica; utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Segreteria Generale

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Unità di crisi: protezione dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; articolo 3, d.P.R. 11 maggio 1999, n. 267). Predispizione di interventi operativi all'estero tendenti a garantire la sicurezza e l'incolumità di connazionali coinvolti in situazioni di crisi ed emergenza.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 64 e all'articolo 73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazioni, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, da parte di altre amministrazioni pubbliche e di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, elaborazione in forma cartacea od informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio II: gestione dei rapporti con il Corpo diplomatico accreditato in Italia e presso la Santa Sede (Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, recepita con Legge 9 agosto 1967 n. 804). Trattamento di vertenze giudiziarie nelle quali siano coinvolti funzionari di Rappresentanze diplomatiche straniere. Rilascio di carte d'identità.</p>	<p>Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio II: gestione dei rapporti con le Organizzazioni Internazionali e le missioni speciali accreditate in Italia. Trattamento di vertenze giudiziarie nelle quali siano coinvolti funzionari di Rappresentanze diplomatiche straniere. Rilascio di carte d'identità.</p>	<p>Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio II: gestione dei rapporti con il Corpo consolare di carriera ed onorario accreditato in Italia (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari - L. 9 agosto 1967, n. 804). Rilascio di <i>exequatur</i> e carte d'identità. Trattamento di vertenze giudiziarie nelle quali siano coinvolti funzionari di rappresentanze consolari</p>	<p>Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati; registrazione; conservazione; consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche; elaborazione in forma cartacea ed informatica; utilizzo, cancellazione e</p>

<p>estere.</p> <p>Ufficio II: predisposizione di proposte di candidature per il conferimento di onorificenze dei seguenti Ordini: Ordine al Merito della Repubblica italiana; Ordine della Stella della Solidarietà Italiana; Ordine al Merito del Lavoro. Concessione delle autorizzazioni a fregiarsi di onorificenze straniere o non nazionali (L. 3 marzo 1951, n. 178).</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 69 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati giudiziari.</p> <p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.</p> <p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>distruggere i dati.</p> <p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
---	--	---	---

Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Segreteria: vigilanza sul regolare andamento degli uffici del Ministero degli affari esteri in Italia e all'estero (articolo 6 bis, d.P.R. 11 maggio 1999, n. 267). Gestione dei fascicoli personali relativi a dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 67 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, consultazione, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio VI: partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'O.S.C.E. (L. 11 dicembre 2000, n. 371). Selezione di esperti qualificati e sostegno della presenza italiana presso l'OSCE.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUBILI
<p>Ufficio II: gestione del personale dell'area della promozione culturale di cui agli articoli 14 e 16 della L. 22 dicembre 1990, n. 401.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea od informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio IV: reclutamento e gestione del personale scolastico di ruolo c a contratto in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e sezioni italiane presso università e scuole straniere all'estero nonché del personale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri (d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215; L. 25 agosto 1982, n. 604; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; contratti collettivi).</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea od informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio I: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Erogazione di sussidi a connazionali indigenti.</p>	<p>Finalità socio-assistenziali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Concessioni prestiti.</p>	<p>Finalità socio-assistenziali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati idonei a rivelare lo stato di salute.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Rimpatri sanitari.</p>	<p>Finalità socio-assistenziali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati idonei a rivelare lo stato di salute.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200). Tutela minori italiani all'estero.</p>	<p>Finalità socio-assistenziali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di</p>

<p>carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Finalità in ambito amministrativo-sociale di cui all'articolo 73, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200). Gestione pratiche di assistenza ai detenuti all'estero e ai loro familiari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 73, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200). Rimpatrii salme di connazionali e tumulazioni in loco.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 64 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini italiani all'estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Assistenza profughi italiani.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 64 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Ufficio V: gestione delle politiche dell'immigrazione e tematiche relative agli stranieri in Italia. Politiche in materia di Asilo. (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; L. 30 luglio 2002, n. 189).</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

<p>Ufficio V: gestione delle politiche in materia di adozione internazionale (L. 31 dicembre 1998, n. 476).</p>	<p>Finalità in ambito amministrativo e sociale di cui all'articolo 73 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, interconnessione, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio VI: gestione delle politiche migratorie (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; l. 30 luglio 2002, n. 189). Rilascio dei visti di ingresso in Italia.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 64 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, da parte di altre amministrazioni pubbliche e di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, elaborazione dei dati in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, interconnessione, cancellazione e distruzione dei dati. Interconnessione con banca dati Schengen.</p>

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

ATTIVITA'	'FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUBILI
<p>Ufficio VII: gestione di programmi di cooperazione promossi dalle organizzazioni non governative (L. 26 febbraio 1987, n. 49). Verifica dell'idoneità e concessione di contributi alle organizzazioni non governative.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 68 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio XI: gestione contratti per forniture di beni e servizi per il funzionamento della DGCS (d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358; d.lgs. 17 marzo 1993, n. 157).</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 68 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Direzione Generale per il Personale

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio I: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); provvedimenti connessi allo stato giuridico ed economico del personale del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio II: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); movimenti del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri da e per gli Uffici all'estero. Gestione dell'intero rapporto di impiego dei dipendenti a contratto.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio III: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); nomina dei titolari degli uffici consolari onorari. Nomina dei corrispondenti consolari.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

<p>Ufficio IV: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); difesa dell'Amministrazione nei giudizi promossi contro di essa da dipendenti. Segreteria della Commissione di disciplina e del Collegio arbitrale.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Finalità di cui all'articolo 71, comma 1, lett. b) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati giudiziari. Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio V: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); concorsi e altre procedure di assunzione di personale presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio VI: gestione del personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); assistenza sociale e sanitaria del personale del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 73, comma 2 e 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati idonei a rivelare lo stato di salute.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri, elaborazione in forma cartacea ed informatica, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio I: gestione amministrativo-contabile delle sedi all'estero. Attività di recupero di crediti erariali e di rimborso di spese legali.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 71, comma 1, lett. a) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio IV: gestione del Personale (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti collettivi); liquidazione di competenze economiche al personale.</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione interna al Ministero affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>
<p>Ufficio VII: gestione contratti per forniture di beni e servizi e di appalto di lavori (d.lgs 24 luglio 1992, n. 358; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; legge 11 febbraio 1994, n. 109)</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 68 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati

ATTIVITA'	FINALITA'	TIPO DI DATI	TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
<p>Ufficio III: Rappresentanza dello Stato italiano nei ricorsi presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo (trattati internazionali).</p>	<p>Finalità di cui all'articolo 71, comma 1, lett. b) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>Eventuali dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Eventuali dati giudiziari.</p>	<p>Trattamento ordinario: raccolta presso interessati e presso terzi, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione interna al Ministero degli affari esteri e da parte di altre amministrazioni pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione e distruzione dei dati.</p>

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Si trascrivono i commi 2 e 3, dell'art. 20, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

«3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.»

— Si trascrive l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.»

— Si trascrive l'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O., reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999, S.O., reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2002, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'in-

dividuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Si trascrive l'art. 154, comma 1, lettera g):

«1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi le note alle premesse.

Si trascrive l'art. 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 112 (*Finalità di rilevante interesse pubblico*). — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici delle direzioni generali e dei servizi quali risultano dal decreto organizzativo del Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedino le note alle premesse.

— Si trascrive l'art. 30:

«Art. 30 (*Classificazione, istituzione e soppressione*). — Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.

L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.»

04G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2004.

Caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme».

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete commemorative da 2 euro destinate alla circolazione;

Visto il verbale della commissione permanente tecnico artistica in data 12 maggio 2004;

Ritenuta l'opportunità di dedicare la faccia nazionale delle monete da 2 euro al «World Food Programme» per celebrarne il quinto decennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete commemorative da 2 euro di serie ordinaria - millesimo 2004 - celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme» emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

in primo piano il globo terrestre con la scritta «WORLD FOOD PROGRAMME» da cui nascono rigogliosi i tre elementi fondamentali dell'alimentazione: il grano, il mais ed il riso. Sulla destra, le lettere «R I» sovrapposte, sotto la sigla dell'autore Uliana Pernazza «UP», a sinistra «R», sotto il globo l'anno di emissione «2004», in giro le dodici stelle a rappresentazione della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, su un contingente di monete da 2 euro - millesimo 2004 - fissato in n. 23.000.000 di pezzi pari a € 46.000.000,00 è autorizzata la coniazione di n. 16.000.000 di pezzi pari ad € 32.000.000,00 in conformità delle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte di queste ultime monete, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il capo della direzione: CARPENTIERI

ALLEGATO



04A08497

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2004.

Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 17 gennaio 2005 nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui ai punti 43 e 44 dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 85

ALLEGATO

<p>43.</p> <p>1) Nonilfenolo $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$</p> <p>2) Nonilfenolo clorurato $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{25}O$</p>	<p>Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in massa ai seguenti fini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pulizie industriali o civili tranne: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; - sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 2) pulizie domestiche; 3) trattamento tessile e di pellame, tranne: <ul style="list-style-type: none"> - trattamento senza rilascio in acqua di scarico; - sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrossatura di pelli ovine); 4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli; 5) lavorazione dei metalli, tranne: <ul style="list-style-type: none"> - impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 6) industria della pasta di carta e della carta; 7) cosmetici; 8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne: <ul style="list-style-type: none"> - spermicidi; 9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.
<p>44. Cemento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento; 2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1; 3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle."

DECRETO 18 giugno 2004.

Recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, per l'attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente, quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, che recepisce la direttiva 2001/59/CE recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Vista la direttiva 2003/34/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003, recante la ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE (sostanze classificate come cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR);

Vista la direttiva 2003/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003, recante la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE (sostanze classificate come cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR);

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanità del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto.

2. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanità del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera c) dell'allegato al presente decreto sono soppresse dall'appendice del punto 27, categoria 2.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

L'appendice dell'allegato del D.M. 12-08-98 è modificata come segue:

1) Gli elenchi di cui al Punto 27 – Sostanze cancerogene - sono così modificati:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Butano [contenente $\geq 0,1\%$ di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S	25-12-2004
Isobutano [contenente $\geq 0,1\%$ di butadiene (203-450-80)] [2]		200-875-2 [2]	75-28-5 [2]		""
1,3 Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D	""

b) all'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Ossido di berillio	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	E	25-12-2004
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E	""
Tricloroetilene; tricloroetene	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6		""
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	E	""
2,3 Dibromopropan-1-olo 2,3-dibromo-1-propanolo	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	E	""
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E	""
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3-epossipropile; e fenile; 1,2,-epossi-3-fenossipropano	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	E	""
Furano	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	E	""
R-2,3-Epossi-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E	""
(R)-1-Cloro-2,3-epossipropano	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9		""
2,3-Dinitrotoluene	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	E	""

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
3,4-Dinitrotoluene	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	E	25-12-2004
3,5-Dinitrotoluene	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	E	""
2,5-Dinitrotoluene	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	E	""
6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-ossido-5-[4-fenilazo]fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9		""
(6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[amino-1-metiletile-ammonio]formiato	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2		""
Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']rame(II)	611-063-00-4	413-590-3			""
Fenilidrazina [1] Cloruro di fenilidrazinio [2] Idrocloruro di fenilidrazina [3] Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]	612-023-00-9	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	E	""
Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; N-[2,3-bis-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; metilacrilammide; 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossimetil)-acrilammide; N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide	616-057-00-5	412-790-8			""
Dicloruro di cobalto	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9		15-01-2005
Solfato di cobalto	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3		""
Fioruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6		""
Crisene	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9		""
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2		""

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
2,2'-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5		15-01-2005
2,3-epossipropan-1-olo- (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5		""
2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, tecnico	609-007-00-9	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2- [1] 25321-14-6 [2]		""
2,6-dinitrotoluene	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2		""
Idrazina-tri-nitrometano	609-053-00-X	414-850-9			""
Azobenzene	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3		""
Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato 1 del D.M. 14 giugno 2002	611-029-00-9				""
Sostanze coloranti a base di o-tolidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato 1 del D.M. 14 giugno 2002	611-030-00-4				""
1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8		""

c) nell'elenco relativo alla categoria 2 è soppresso quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Butano [contenente $\geq 0,1\%$ di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S	25-12-2004
Isobutano [contenente $\geq 0,1\%$ di butadiene (203-450-80)] [2]		200-875-2 [2]	75-28-5 [2]		""
1,3 Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D	""

2) L'elenco di cui al Punto 28 – Sostanze mutagene – categoria 2 è modificato ed aggiunto come segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E	25-12-2004
Butano [contenente \geq 0,1% di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S	""
Isobutano [contenente \geq 0,1% di butadiene (203-450-80)] [2]		200-875-2 [2]	75-28-5 [2]		
1,3 Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D	""
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E	""
1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	E	""
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6		15-01-2005
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2		""
2,2'-bissirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5		""

3) Gli elenchi di cui al Punto 29 – Sostanze tossiche per la riproduzione - sono modificati come segue:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
2-Bromopropano	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	E	25-12-2004

b) all'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Fiusilazolo (ISO); bis-(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano	014-017-00-6		85509-19-9	E	25-12-2004
Miscela di: 4-[[bis(4-fluorofenil)-(metilsilil)-metil]-4H-1,2,4-triazolo]; 1-[[bis(4-fluorofenil)metil-silil]metil-1H-1,2,4-triazolo]	014-019-00-7	403-250-2		E	""

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
Bis(2-metossietil)etere	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6		25-12-2004
R-2,3-Epossì-1-propanolo	603-143-002	404-660-4	57044-25-4	E	
Fluazifop-butile (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridilossi)fenossi]propionato	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4		
Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8		
Acido metossiacetico	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	E	
Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7		
Ftalato di dibutile; DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2		
(+/-) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-6-clorochinossain-2-ilossi]fenossi]propionato	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	E	
Flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-ossò-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzosazina-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossamide	613-166-00-X		103361-09-7		
(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0		
N,N-Dimetilacetammide	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	E	
Formammide	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7		
N-Metilacetammide	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3		
N-Metilformammide	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	E	
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6		15-01-2005
Cloruro di Cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2		
2,3-epossipropàn-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5		

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note	Decorrenza
2-metossipropanolo	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5		15-01-2005
4,4'-isobuutilietildendifenolo; 2,2'-bis(4'-idrossifenil)-4-metilpentano	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6		***
Acetato di 2-metossipropile	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4		***
Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecil-morfolina)	616-020-00-5	246-347-3	24602-86-6		***
Cicloesimide	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9		***

04A08606

DECRETO 3 agosto 2004.

Annullamento della revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Decis EC 2,5».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA
E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2003, n. 11772/IP, con cui è stato autorizzato a nome dell'Impresa Consorzio Agrario di Parma, Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Parma, via dei Mercati n. 17, in regime di importazione parallela, il prodotto fitosanitario classificato nocivo - pericoloso per l'ambiente, denominato DECIS EC 2,5 autorizzato in Belgio al n. 7172-B identico a quello registrato in Italia con la denominazione DECIS e con il numero di registrazione 4426 del 29 luglio 1981 a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa n. 130, Milano;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 2004 di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal sopraccitato decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003 con cui è stata erroneamente revocata anche l'autorizzazione n. 11772/IP all'importazione dal Belgio del prodotto fitosanitario DECIS EC 2,5;

Considerato che il prodotto fitosanitario DECIS registrato in Italia al n. 4426 è fra i prodotti fitosanitari sostenuti dal notificante Bayer CropScience S.r.l. per la reregistrazione europea;

Vista la nota del 3 giugno 2004 dell'Impresa Consorzio Agrario di Parma diretta ad ottenere l'annullamento del decreto di revoca dell'autorizzazione all'importazione parallela;

Visti gli atti da cui risulta che il prodotto sopraccitato DECIS EC 2,5 è tuttora autorizzato in Belgio;

Decreta:

È annullata la revoca dell'autorizzazione, in regime di importazione parallela, concessa con decreto dirigenziale 7 agosto 2003, n. 11772/IP, rilasciata a nome dell'Impresa Consorzio Agrario di Parma, Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Parma, via dei Mercati n. 17,

per il prodotto fitosanitario denominato DECIS EC 2,5 classificato nocivo - pericoloso per l'ambiente e autorizzato in Belgio al n. 7172-B.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A08603

DECRETO 3 agosto 2004.

Proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari Eurogibb liquido (registro n. 10075) e Eurogibb pasticche (registro n. 10083).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applica-

zione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;

Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;

Considerato che l'applicazione della normativa è consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dall'impresa titolare delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari in scadenza nel 2004 e con autorizzazione prorogata fino al 31 dicembre 2005:

prodotto	n. reg.	data reg.	impresa
EUROGIBB LIQUIDO	10075	06/07/99	EUROBIOS SRL
EUROGIBB PASTICCHE	10083	06/07/99	EUROBIOS SRL

04A08604

DECRETO 3 agosto 2004.

Proroga delle autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE della Commissione del 20 novembre 2002 e l'art. 1 della decisione della Commissione 2003/565/CE del 25 luglio 2003 che prolungano il periodo di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativo all'applicazione della normativa nazionale per i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che non hanno concluso l'iter di revisione comunitaria;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel presente dispositivo e autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1, a nome dell'Impresa Agan Chemical Manufacturers LTD, con sede legale in Ashdod (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12;

Visto il decreto 31 ottobre 2003 con cui è stata prorogata fino al 31 luglio 2004 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari sottoelencati in attesa della definizione del ricorso presentato avverso la nuova classificazione;

Considerato che per la riclassificazione dei prodotti fitosanitari sono necessari approfondimenti tecnici da svolgersi in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota del 16 luglio 2004 con cui l'impresa medesima ha chiesto che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in tabella vengano ulteriormente prorogate;

Decreta:

È prolungata ulteriormente fino al 31 dicembre 2005 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari sottoelencati, a nome dell'Impresa Agan Chemical Manufacturers LTD, con sede legale in Ashdod (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, con il rispetto delle condizioni riportate nelle precedenti autorizzazioni, in attesa della riclassificazione e degli approfondimenti tecnici da svolgersi in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:

Nome prodotto	Sostanza attiva	Nr. Reg.	Data Reg.
BROMOTRIL FE	Bromoxinil fenolo	9451	23.12.1997
BRIOTRIL COMBI	Bromoxinil ottanoato Ioxinil ottanoato Mecepropup	9375	29.09.1997
BRIOTRIL	Bromoxinil ottanoato Ioxinil ottanoato	9377	29.09.1997
BROMOTRIL e suo prodotto copia	Bromoxinil ottanoato	9376	29.09.1997
FLAVOS BELMAIS	(già)	9900	15.01.1999

Sono fatti salvi gli obblighi di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite per ciascuna sostanza attiva contenuta nei prodotti di cui trattasi, al termine della relativa revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A08605

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2004.

Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione

1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.

3. La commissione di certificazione presso la provincia è composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.

5. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.

6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

7. La partecipazione alle riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.

8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformità con le disposizioni di legge e regolamento.

2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata la regolarità della documentazione di cui all'art. 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.

3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.

4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il dirigente della direzione provinciale del lavoro o del servizio provinciale può costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.

Art. 3.

Procedimento di certificazione

1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.

2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.

3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.

4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.

5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai sensi dell'art. 6.

Art. 4.

Attività di consulenza e assistenza

1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione presta attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.

Art. 5.

Audizione delle parti

1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.

2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.

3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.

4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.

5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attività svolta dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.

Art. 6.

Provvedimento di certificazione

1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.

3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedurali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.

4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della commissione.

5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

Art. 7.

Conservazione dei contratti certificati

1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso la direzione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo la titolarità del procedimento di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso. L'archiviazione può avvenire anche per via informatica.

Art. 8.

Commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative

1. La certificazione dei regolamenti interni delle società cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto presso la specifica commissione di cui al comma 2.

2. La commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative è istituita presso la provincia. Essa è composta da un presidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dai rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 9.

Commissione di certificazione dei contratti di appalto

1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.

Art. 10.

Attività formative

1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle commissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente, attività di carattere formativo e informativo sugli argomenti oggetto delle procedure di certificazione.

Art. 11.

Codici di buone pratiche

1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le commissioni di certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno.

Art. 12.

Norme di chiusura

1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attività di certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo.

3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, una successiva istanza può essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilità dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.

4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti provvedimenti di

diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia all'istanza.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro: MARONI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100*

04A08496

DECRETO 23 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Free sport Cassino - Società cooperativa a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 giugno 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Free sport Cassino - Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Free sport Cassino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 12 settembre 1996, repertorio n. 150055, registro imprese n. 74427 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1796/283665 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 23 luglio 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A08582

DECRETO 30 luglio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 10578 del 22 maggio 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 410, terzo comma del codice di procedura civile e sub. art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota n. 1593 del 15 luglio 2004 dell'associazione industriali di Taranto, con la quale detta associazione designa, in rappresentanza dei datori di lavoro, il dott. Giorgio Meschiari, quale componente effettivo, in sostituzione del dott. Giuseppe Amato;

Vista la nota del 28 luglio 2004 con la quale il dott. Amato rassegna le dimissioni da componente della commissione in argomento;

Decreta:

Il dott. Giorgio Meschiari, nato Taranto il 17 luglio 1971, domiciliato presso l'associazione industriali di Taranto, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Taranto, in sostituzione del dott. Giuseppe Amato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 30 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08484

DECRETO 3 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «S. Onofrio» a r.l., Busc 1577/209768 con sede in Avezzano - fraz. Paterno - via Circonvallazione 89, costituita in data 9 marzo 1985 per rogito del notaio Vincenzo Galeota, rep. 9993, omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 23 marzo 1985 ed iscritta al n. 2234 del registro società.

L'Aquila, 3 agosto 2004

p. Il direttore reggente: ASSOGNA

04A08502

DECRETO 3 agosto 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni rassegnate del dott. Filippo Di Rocca, rassegnate con comunicazione del 19 luglio 2004 da componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Vista la lettera del 29 luglio 2004, con la quale la C.N.A. di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie del dott. Filippo Di Rocca, quale componente supplente della commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il sig. Giovacchino Ciaponi;

Decreta:

Il sig. Giovacchino Ciaponi, nato a Livorno il 16 novembre 1930 residente in Livorno in via Rosa del Tirreno n. 28, è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del dott. Filippo Di Rocca dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 3 agosto 2004

Il direttore provinciale: PASCARELLA

04A08475

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2004.

Autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'art. 1 recante la delega al Governo ad emanare il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 2000/9/CE del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77 relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ed in particolare dell'art. 15;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per l'autorizzazione ai fini della notifica è presentata, secondo lo schema di cui all'allegato X del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Art. 2.

1. Ai fini dell'autorizzazione dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII del decreto legislativo n. 210 del 2003 e dal presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo. Per tale verifica è preventivamente condotta l'analisi della documentazione richiesta; qualora la stessa risulti completa e conforme a quanto previsto dal presente decreto, è disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi.

2. I laboratori dei quali eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi per eseguire le prove dovranno disporre di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformità alle norme della serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti, nonché l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva accerta inoltre l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformità alle norme serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i laboratori preposti alle prove di sottosistemi che richiedano interventi sugli impianti funiviari, sono definite dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi impianti, previa approvazione del direttore di esercizio o del responsabile di esercizio dell'impianto interessato, le procedure necessarie a garantire la sicurezza del personale nell'espletamento delle prove. In ogni caso l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

5. La verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformità alle norme applicabili UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni, relative agli organismi preposti alle attività di certificazione ed ispezione.

Art. 3.

1. Le tariffe relative ai procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, al rinnovo di cui all'art. 19 nonché alle attività di vigilanza sugli organismi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 210 del 2003, sono a carico degli organismi medesimi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2003.

2. Le tariffe di cui al comma 1, e le relative modalità di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2003.

Art. 4.

1. L'organismo che intende essere notificato dallo Stato italiano in uno o più settori, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui al decreto legislativo n. 210 del 2003, deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti di cui all'allegato VIII del medesimo decreto legislativo, anche i seguenti requisiti:

a) una struttura operativa tecnica ed amministrativa che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione;

b) personale sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative, con le qualifiche e le specialità riportate in un dettagliato organigramma;

c) i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attività di certificazione, di esame e di prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne di comprovata e riconosciuta competenza professionale nel settore. In ogni caso i laboratori di esame e prove devono essere strutturati ed operare in conformità alle norme UNI CEI EN 45011;

d) il manuale di qualità conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, in particolare, la specifica sezione per le procedure, la strumentazione, le attrezzature ed i sistemi operativi con riferimento ai componenti e/o sottosistemi oggetto della richiesta di notifica;

e) la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate in armonia con le norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche, nonché le certificazioni di taratura effettuata da organismi riconosciuti; inoltre di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura;

f) una regolamentazione interna che definisce l'iter procedurale tecnico ed amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificazioni, con riferimento al settore di competenza.

2. Nel caso in cui detto organismo si avvalga di laboratori esterni, deve dimostrare la qualificazione dei laboratori stessi e deve garantire la piena idoneità e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attività di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi.

3. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

a) adeguata conoscenza tecnico-professionale;

b) adeguata conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli ed idoneità allo svolgimento degli stessi;

c) idoneità alla redazione degli attestati, dei verbali e dei rapporti relativi ai compiti svolti;

d) esperienza dimostrabile ed attestata, nei settori tecnici funiviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato, non inferiore a 3 anni;

e) ampia indipendenza nello svolgere le operazioni di controllo; inoltre la retribuzione non deve essere commisurata in funzione del numero dei controlli svolti né dei risultati di questi ultimi;

f) assicurazione per la responsabilità civile stipulata a cura dell'organismo salvo che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure che i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato;

g) vincolo al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il rappresentante legale dell'organismo, e comunque tutti i soci nelle società di persone e tutti gli amministratori, devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea a condizione di reciprocità;

c) non avere in corso né essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

d) non essere o non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito né avere in corso alcuno dei relativi procedimenti;

e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

Art. 5.

1. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi con le modalità di cui all'art. 1, devono essere allegati anche i seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero estremi dell'atto per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie e, correlativamente, escluso l'esercizio di ogni attività di consulenza nello specifico settore;

b) elenco dei macchinari ed attrezzature, con specificazione del titolo di possesso, corredato dal relativo numero di matricola e del certificato di taratura, con relativa scadenza, nonché delle relative caratteristiche tecniche ed operative;

c) elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, l'organismo si avvale nel rispetto delle norme EN 45011 e 45012. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

d) elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non inferiore a quella dell'autorizzazione, corredato da *curriculum* individuale da cui si evincano:

il titolo di studio e gli eventuali altri titoli di specializzazione e formazione;

la qualifica professionale e le mansioni ricoperte all'interno dell'organismo;

l'esperienza acquisita in ogni area per la quale è richiesta l'autorizzazione per un periodo non inferiore a 2 anni;

e) organigramma generale dell'organismo, con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore d'interesse recante, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili delle diverse branche di attività;

f) polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 2,5 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati;

g) manuale della qualità, redatto in base alle norme della serie EN 45000. Nella specifica sezione, in conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni componente e sottosistema devono essere indicate analiticamente le attrezzature e gli strumenti necessari, nonché le procedure dettagliate che verranno seguite per la certificazione. In detta sezione dovrà essere altresì indicata la normativa dettagliata seguita e le relative check-list. In relazione alla specifica sezione del manuale di cui al punto 13 della norma UNI CEI EN 45011 deve essere trasmessa una procedura documentata per l'esecuzione della sorveglianza,

volta a controllare il mantenimento delle caratteristiche tecniche del componente o del sottosistema certificato, cui sia preposta una apposita struttura interna;

h) dichiarazione di possesso delle normative di riferimento;

i) planimetria, in scala adeguata, della sede sociale, degli uffici, delle eventuali sedi secondarie e dei laboratori, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere ogni altra documentazione che, nel rispetto dell'art. 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenga necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme tecniche di riferimento.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2004

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUNARDI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A08499

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2004.

Annulamento del decreto 29 settembre 2003, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I.R.T.I.S piccola società cooperativa», in Pisa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 341 del 29 settembre 2003 con il quale la società cooperativa I.R.T.I.S piccola società cooperativa, con sede in Pisa, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Arturo Nebbiai ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 80/2003 del 10 ottobre 2003, depositata in data 14 ottobre 2003, con la quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento della nominata società cooperativa;

Considerato che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 240 del 15 ottobre 2003, in data successiva al deposito della sentenza di fallimento;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di revocare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per ragioni legate alla salvaguardia degli interessi creditori dei terzi, coinvolti nella procedura fallimentare del sodalizio;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 341/2003 in data 29 settembre 2003, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08437

DECRETO 28 luglio 2004.

Riduzione del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa «Edera soc. coop. a r.l.», in Viggiano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2002 con il quale la società cooperativa «Edera soc. coop. a r.l.», con sede in Viggiano (Potenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dr. Nicola Ermini, avv. Armando De Bonis, avv. Anna Caterina Miraglia, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 2003 con il quale l'avv. Giampiero Martini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. De Bonis, dimissionario;

Viste le note con le quali l'avv. Anna Caterina Miraglia e l'avv. Giampiero Martini hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico, rispettivamente in data 8 ottobre 2003 e in data 20 gennaio 2004;

Viste le relazioni commissariali del 20 gennaio 2004 e del 12 gennaio 2004;

Considerata la ridotta entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal presente decreto il dr. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, ivi domiciliato in via delle Mantellate n. 9, è nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Edera soc. coop. a r.l.», con sede in Viggiano (Potenza);

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08438

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Labour soc. coop. a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale l'avv. Francesco Caglioti è stato nominato commissario liquidatore della «Labour soc. coop. a r.l.» con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 marzo 2003;

Vista la nota in data 10 giugno 2004 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Concetta Basta, nata a Carfizzi (Crotone) il 19 agosto 1963 ed ivi residente in via Roma n. 42, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Caglioti rinunciatario;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08439

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa europea tutto servizi soc. coop. a r.l.», in Sassari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa «Cooperativa europea tutto servizi soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Sandro Anedda ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 marzo 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Giuseppe Luigi Marini, nato a Cagliari il 27 marzo 1938, ivi domiciliato in via San Benedetto, n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Anedda, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08440

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Latina I S.r.l. Soc. cooperativa», in Pomigliano D'Arco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale di lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latina I S.r.l. Soc. cooperativa», con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli), costituita in data 13 novembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Coppola di Napoli, REA n. 404870, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939 con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08476

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bilancia società cooperativa a r.l.», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Bilancia società cooperativa a r.l.», con sede in Qualiano (Napoli), costituita in data 13 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio dott. A. Monda di Napoli, REA n. 337685, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci, nato a Sant'Omero (Teramo) il 17 luglio 1939, con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08477

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CSA 2000 - Coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CSA 2000 - Coop. a r.l.», con sede in Roma codice fiscale n. 01470020684, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08583

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il colle - cooperativa sociale a r.l.», in Peschiera del Garda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il colle - cooperativa sociale a r.l.», con sede in Peschiera del Garda codice fiscale n. 03048650232, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Alberto Catanzaro, nato a Negrer il 14 settembre 1968, con studio in S. Pietro in Cariano (Verona), via Valpolicella n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08584

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iron Plate Torino - società cooperativa a.r.l.», in Volvera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresenta alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Iron Plate Torino - società cooperativa a.r.l.», con sede in Volvera (Torino) codice fiscale n. 05689230018 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e il dott. Cesare Geninatti, nato a Torino il 27 giugno 1963 con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 94, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08587

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ristorazione aretina società cooperativa a responsabilità limitata», in Foiano della Chiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria ministeriale in data 17 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresenta alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Ristorazione aretina società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) codice fiscale n. 01541380513 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Giovanni Lisi, nato il 24 novembre 1965 ad Arezzo ed ivi domiciliato in via Calamandrei n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08586

DECRETO 9 agosto 2004.

Integrazione della terna commissariale della liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa civita 1 - società cooperativa a.r.l.», in Vico nel Lazio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2002 con il quale la società «Cooperativa civita 1 - società cooperativa a r.l.», con sede in Vico nel Lazio (Frosinone), codice fiscale n. 80008770606 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Raimondo Paonne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che nello svolgimento della procedura si sono rilevate complicazioni di origine giuridico e forti tensioni sul territorio;

Ritenuto opportuno integrare l'organo monocratico con la nomina di altri due professionisti;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Prof. Pierpaolo Marano, nato a Cosenza il 1° settembre 1965 e domiciliato a Roma in via Caroncini n. 58;

avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, con studio in Roma, via Gregoriana n. 56,

sono nominati commissari liquidatori ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08588

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orizzonte società cooperativa sociale a.r.l. - Onlus», in Monte San Savino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresenta alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orizzonte società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Monte San Savino (Arezzo) codice fiscale n. 01478420514 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e la dott.ssa Maria Gioiosa Salvi, nata ad Arezzo il 10 maggio 1949 ed ivi residente in via Guadagnoli n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A0858

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.D.M. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Refrancore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «M.D.M. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Refrancore (Asti) (codice fiscale n. 01191960051) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Paolo Luigi Bruno, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 25 aprile 1959 ed ivi residente in via Goito n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08585

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Suolo e Salute S. r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extra vergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione produttori olivicoli messinesi - A.P.O.M., con sede in Messina, via Del Vespro n. 6, is. 290, con la quale veniva indicato, questo organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Suolo e Salute S.r.l.», con sede in Fano (Pesaro Urbino), via Abbazia n. 17;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Suolo e Salute S.r.l.», con sede in Fano (Pesaro Urbino), via Abbazia n. 17, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 dicembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Suolo e Salute S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Suolo e Salute S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo deci-

dente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 5 dicembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Suolo e Salute S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Suolo e Salute S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08268

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del consorzio del salame di Varzi, datata 29 giugno 1998, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c;

Considerato che l'organismo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di

origine protetta «Salame di Varzi» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Parma Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame di Varzi» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il

sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della

denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08302

DECRETO 29 luglio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Chek Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata di Bologna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 15 giugno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata di Bologna», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle poli-

tiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal consorzio patata Bologna D.O.P., con sede in Bologna, via Bassa dei sassi n. 1/2, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Chek Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via C. Boldrini n. 24;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Chek Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via C. Boldrini n. 24 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Patata di Bologna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 15 giugno 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Chek Fruit S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Chek Fruit S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il pro-

prio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Patata di Bologna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Chek Fruit S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 15 giugno 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Patata di Bologna» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Chek Fruit S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Chek Fruit S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata di Bologna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Chek Fruit S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Patata di Bologna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simulta-

neamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Patata di Bologna».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08303

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1° luglio 2004.

Istituzione del biglietto di ingresso presso il Museo archeologico statale di Arcevia.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4300/VI-14 del 25 marzo 2004 della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con cui si propone l'istituzione di un biglietto d'ingresso Museo archeologico statale di Arcevia (Ancona);

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 6 aprile 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È istituita la tassa d'ingresso presso il Museo archeologico statale di Arcevia di € 2,00 in considerazione dell'ampliamento della superficie espositiva del museo stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: PROIETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 92*

04A08609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Sono approvate le avvertenze, di cui all'allegato 1, che è aggiunto dopo l'allegato 4, con la denominazione di allegato numero 5, al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, relativo alle modifiche al modello delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il predetto prov-

vedimento ha modificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione del modello di pagamento e dell'avviso di intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del citato decreto n. 602 del 1973.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce l'obbligatorietà del sistema di riscossione tramite ruolo delle entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, con la sola esclusione di quelli economici.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al debitore iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della citata norma il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dal decreto 11 settembre 2000 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, ha approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalità differenziate.

Ciò premesso e considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori modalità di impugnazione dei ruoli, si provvede con il presente atto ad aggiungere un allegato al citato decreto del 28 giugno 1999 mediante integrazione del provvedimento del 19 aprile 2002.

È stato, in particolare, predisposto un foglio con le avvertenze relative ai ruoli derivanti da sentenze o ordinanze esecutive della Corte dei conti. Nel predetto foglio sono riportate le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale è possibile chiedere informazioni e le indicazioni sul come e a chi presentare ricorso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4).

Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO I

RUOLI EMESSI PER IL RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE OD ORDINANZE ESECUTIVE DI CONDANNA EMESSE DALLA CORTE DEI CONTI

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME
IN AUTOTUTELA DEL RUOLO**

Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio è possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria:

nelle forme previste dall'art. 617 del codice di procedura civile, ove si contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della sua notifica;

nelle forme previste dall'art. 615 del codice di procedura civile, ove si facciano valere fatti sopravvenuti in epoca successiva alla sentenza, tali da incidere sul diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente.

Si precisa che, nelle ipotesi residuali ove si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere del ricorso ex art. 615 del codice di procedura civile, è la Corte dei conti.

04A08611

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 18 maggio 2004.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 18 maggio 2004, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2003 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 18 marzo 2004, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2003, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2003 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 2004

Il presidente: SEPE

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
 CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2003
 PARTE I - ENTRATE

Cat / Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.098.741,00	0,00	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
	Totale Cat. I	3.098.741,00	0,00	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
II-2	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti de C.P.G.T.	1.000,00	-804,77	195,23	195,23	195,23	0,00
II-3	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-4	Partite di giro varie	79.000,00	0,00	79.000,00	4.861,38	4.861,38	0,00
II-5	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	80.000,00	-804,77	79.195,23	5.056,61	5.056,61	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	17.356,15	17.356,15	17.356,15	17.356,15	0,00
	Totale Cat. III	0,00	17.356,15	17.356,15	17.356,15	17.356,15	0,00
	TOTALE ENTRATE	3.178.741,00	16.551,38	3.195.292,38	3.121.153,76	3.121.153,76	0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2003
PARTE II - SPESA

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
101	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	45.000,00	0,00	45.000,00	25.302,93	19.697,07	45.000,00	0,00	25.977,69	25.688,02	0,00	309,67
102	Compensi "fissi" spettanti ai Componenti del Consiglio	1.200.000,00	-127.000,00	1.073.000,00	1.072.453,82	546,18	1.073.000,00	0,00	54.198,01	54.166,07	0,00	31,94
103	Compensi "per la parte variabile" spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° e D.L.vo 545/92)	100.000,00	56.500,00	156.500,00	151.881,90	4.618,20	156.500,00	0,00	1.526,23	1.526,23	0,00	0,00
104	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c. D.L.vo 545/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni e le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D.L.vo 545/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	2.000,00	0,00	2.000,00	741,21	0,00	741,21	1.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	5.000,00	1.601,67	3.998,33	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla Categoria	109.000,00	-10.000,00	99.000,00	96.145,72	2.854,28	99.000,00	0,00	6.482,51	6.482,51	0,00	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	34.000,00	4.000,00	38.000,00	37.236,96	0,00	37.236,96	763,04	1.934,73	1.611,20	0,00	323,53
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.254,24	2.745,76	13.000,00	0,00	3.628,12	3.301,14	0,00	326,98
	TOTALE CATEGORIA I	€ 1.498.000,00	-66.500,00	1.431.500,00	1.395.618,36	30.869,82	1.426.478,17	5.021,83	93.747,29	92.756,17	0,00	992,12

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Impegno	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
201	Categoria II - Trattamenti economici di attività	130.000,00	10.000,00	140.000,00	122.719,40	17.280,60	140.000,00	0,00	12.622,06	9.817,62	2.804,44	0,00
202	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio	200.000,00	18.000,00	218.000,00	207.230,51	10.769,49	218.000,00	0,00	14.817,18	14.817,18	0,00	0,00
202 bis	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati a favore del personale di segreteria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	50.000,00	0,00	50.000,00	45.874,19	4.125,81	50.000,00	0,00	16.982,66	16.949,51	33,15	0,00
204	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	108.000,00	10.000,00	118.000,00	107.562,14	10.437,86	118.000,00	0,00	9.142,97	8.386,92	756,05	0,00
	TOTALE CATEGORIA II	€ 493.000,00	38.000,00	531.000,00	483.386,24	42.613,76	526.000,00	5.000,00	53.564,87	49.971,23	3.593,64	0,00

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				
		Impieghi	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
		Previsione	Definitiva	Somme pagate	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme da pagare	Totale	Variazioni
301	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Definitiva	Somme pagate	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme da pagare	Totale	Variazioni
	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	595.000,00	595.000,00	593.853,87	593.853,87	1.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	15.000,00	19.000,00	14.646,06	19.000,00	0,00	6.744,26	6.473,35	6.473,35	270,91
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	40.000,00	40.000,00	26.784,50	40.000,00	0,00	8.591,76	6.593,00	6.593,00	1.998,76
304	Spese per la pulizia dei locali, per trasporti, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	100.000,00	116.000,00	107.965,27	116.000,00	0,00	8.577,24	8.321,37	8.321,37	255,87
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	5.000,00	9.741,00	3.980,37	9.741,00	3.923,73	1.000,00	784,21	784,21	215,79
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	40.000,00	31.500,00	31.445,17	31.445,17	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	10.000,00	4.000,00	2.443,74	4.000,00	0,00	3.287,99	108,37	108,37	3.159,62
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	30.000,00	42.000,00	27.656,56	42.000,00	0,00	5.980,26	5.145,20	5.145,20	835,06
309	Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	20.000,00	20.000,00	19.598,20	20.000,00	0,00	2.630,89	2.630,89	2.630,89	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, pubblicazione dei relativi atti	60.000,00	26.000,00	4.388,88	26.000,00	0,00	13.856,04	11.150,23	11.150,23	2.705,81
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	60.000,00	103.000,00	101.658,76	103.000,00	0,00	6.436,39	6.127,92	6.127,92	310,47
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	20.000,00	20.000,00	13.329,15	20.000,00	0,00	6.432,78	5.719,33	5.719,33	713,45
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	50.000,00	55.000,00	54.105,78	56.000,00	0,00	408,12	303,00	303,00	105,12
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A. furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	20.000,00	38.000,00	34.059,97	38.000,00	0,00	2.438,66	2.438,66	2.438,66	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	5.000,00	13.500,00	13.445,63	13.445,63	54,37	28.640,77	28.640,77	28.640,77	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	2.000,00	3.500,00	3.059,76	3.059,76	440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA III		€ 1.092.000,00	1.137.241,00	1.051.362,67	1.131.621,70	5.619,30	95.007,16	84.436,30	84.436,30	10.570,86

NUM.	Denominazione Capitoli Categoria IV - Somme non attribuibili	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione		Impegno			Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
		Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare					
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 6, punto 6, del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità)	16.741,00	-16.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro vante	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	4.861,38	4.861,38	39.299,48	0,00	39.299,48	39.299,48
TOTALE CATEGORIA IV		€ 95.741,00	-16.741,00	79.000,00	0,00	4.861,38	4.861,38	39.299,48	0,00	39.299,48	39.299,48

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TITOLO	COMPETENZE					RESIDUI						
	Previsione		Impegno			Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni		
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare						Totale	Economie
TOTALE PER CATEGORIA	1.498.000,00	-66.500,00	1.431.500,00	1.395.618,35	30.859,82	1.426.478,17	5.021,83	93.747,29	92.755,17	0,00	92.755,17	992,12
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	493.000,00	38.000,00	531.000,00	483.388,24	42.813,76	526.000,00	5.000,00	53.564,87	49.971,23	3.593,64	53.564,87	0,00
CAT. II - Trattamenti economici di attività	1.092.000,00	45.241,00	1.137.241,00	1.051.362,87	80.259,03	1.131.821,70	5.619,30	95.007,16	84.436,30	0,00	84.436,30	10.570,86
CAT. IV - Fondo Riserva	16.741,00	-16.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	4.861,38	4.861,38	74.138,62	39.299,48	39.299,48	0,00	39.299,48	0,00
TOTALE GENERALE	€ 3.178.741,00	0,00	3.178.741,00	2.830.367,26	158.553,99	3.088.961,25	89.779,75	281.618,90	286.462,18	3.593,64	270.055,82	11.562,98

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003
 (art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			298.974,95
Riscossioni	in c/competenza	3.098.741,00	
	entrate eventuali	195,23	
	interessi	4.861,38	3.103.797,61
Totale Riscossioni			3.402.772,56
Pagamenti	in c/competenza	2.930.367,26	
	in c/residui	266.462,18	
			3.196.829,44
Totale Pagamenti			3.196.829,44
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			205.943,12
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.593,64	
	dell'esercizio	158.593,99	
Totale residui passivi			162.187,63
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			43.755,49

04A08498

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 10 agosto 2004, n. 10.

Modifica alla circolare 18 maggio 2004, n. 2, concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificati di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

*All'A.G.E.A - Area coordinamento - Area organismo pagatore
Agli Assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano
All'Ente nazionale risi
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri
Alla Fagri
A tutte le altre Organizzazioni professionali agricole
All'Unione nazionale seminativi
All'Ente nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per le colture foraggere
Al Dipartimento qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione
generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consu-
matore
All'Associazione dei costitutori
All'Assoseme
All'Associazione degli industriali di Capitanata
All'Associazione sementieri mediterranei - (AS.SE.ME.)
Alla Confederazione cooperative
All'Istituto di cerealicoltura
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
Alla Commissione dell'Unione europea - DGVI AGRI - Settore sementi
All'Italrap*

La circolare 18 maggio 2004, n. 2 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2004 ha fissato al 31 luglio 2004 la data di deposito dei contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione presso l'AGEA e l'Ente nazionale risi.

Le organizzazioni agricole hanno chiesto la proroga della sopra richiamata data, tenuto conto dell'impossibilità di rispettare detto termine, a causa di problemi tecnici rilevati nello specifico operativo di informatizzazione connesso alle nuove modalità organizzative del settore previste per la campagna in causa.

L'AGEA ha ritenuto valide le motivazioni addotte e, pertanto, il termine ultimo, fissato dalla circolare n. 2 del 18 maggio 2004, è prorogato al 15 settembre 2004.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler dare, con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione alla presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 10 agosto 2004

*Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO*

04A08540

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Maltignano (Ascoli Piceno) con deliberazione n. 48 del 30 dicembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2004 il dottor Maurizio Piccinini è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

04A08474

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al Merito di Marina, alla Memoria

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2004 al C.F. (CP) SPE R.N. De Grazia Natale, nato a Catona (Reggio Calabria), il 19 dicembre 1956, è concessa una medaglia d'oro al Merito di Marina «Alla Memoria» con la seguente motivazione:

«Il capitano di fregata (CP) SPE R.N. Natale De Grazia ha saputo coniugare la professionalità, l'esperienza e la competenza, marinesca con l'acume investigativo e le conoscenze giuridiche dell'ufficio di polizia giudiziaria, contribuendo all'acquisizione di elementi e riscontri probatori di elevato valore investigativo e scientifico per conto della Procura di Reggio Calabria. La sua opera di ufficiale di Marina è stata contraddistinta da un altissimo senso del dovere che lo ha portato, a prezzo di un costante sacrificio personale e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse investigazioni che, nel tempo, hanno avuto rilevanza e dimensione nazionale nel settore dei traffici clandestini ed illeciti operati da navi mercantili.

Il comandante De Grazia è deceduto in data 13 dicembre 1995 a Nocera Inferiore per «arresto cardio-circolatorio», mentre si trasferiva da Reggio Calabria a La Spezia, nell'ambito delle citate indagini di «Polizia giudiziaria».

Figura di spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e morali, ha contribuito con la sua opera ad accrescere e rafforzare il prestigio della marina militare Italiana». Reggio-Calabria 1994-1995.

04A08610

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Capranica.

Si comunica che in data 23 luglio 2004, a seguito della ricostituzione da parte dell'Assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Capranica (Viterbo), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 gennaio 2003.

04A08608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale a r.l.», in Asti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Aurora - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede legale in Asti - via Roero n. 43 (costituita in data 10 ottobre 2001 per rogito notaio dott. Giovanni Girino di Asti, repertorio n. 80904, BUSC 789/303284, codice fiscale n. 01285310056) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice fiscale.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Asti, unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08613

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale di «Unipol Assicurazioni S.p.a.», in Bologna

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP rende noto che in data 29 aprile 2004 l'assemblea straordinaria degli azionisti di «Unipol Assicurazioni S.p.a.» ha deliberato di variare la denominazione sociale da «Compagnia Assicuratrice UNIPOL - Società per azioni» o «Unipol Assicurazioni» in «Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.a.» o «Unipol Assicurazioni S.p.a.».

04A08500

Trasferimento della sede di «Milano Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP rende noto che in data 26 aprile 2004 l'assemblea straordinaria degli azionisti di «Milano Assicurazioni S.p.a.» ha deliberato il trasferimento della sede da Assago, Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A 13 a Milano, via Senigaglia 18/2.

04A08501

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CATANIA**

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
90 CT	Galletta Francesco	Aci Bonaccorsi (Catania)

04A08612

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401198/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 8 2 4 *

€ 0,77